



## ***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI***

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27/04/2023

# Regolamento servizi ai cittadini

Indice

## **Titolo I – Principi e disposizioni generali**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Principi fondanti dell'intervento sociale
- Art. 3 – Diritti del cittadino
- Art. 4 – Destinatari
- Art. 5 - Territorializzazione degli interventi
- Art. 6 - Concorso al costo delle prestazioni

## **Titolo II – Funzioni e modalità di esercizio**

- Art. 7 - Le funzioni e l'esercizio in forma singola ed associata
- Art. 8 - Individuazione di interventi di assistenza sociale

## **Titolo III – Assistenza Economica**

- Art. 9 – Finalità
- Art. 10 - Destinatari e condizioni di accesso
- Art. 11 - Caratteristiche dell'intervento
- Art. 12 - Presupposti per la concessione del contributo economico
- Art. 13 - Criteri per la determinazione del minimo vitale
- Art. 14 - Interventi di emergenza a indigenti di passaggio
- Art. 15 - Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 16 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo
- Art. 17 - L'istruttoria della domanda
- Art. 18 – Controlli
- Art. 19 - Modalità di erogazione e decadenza del beneficio
- Art. 20 – Ricorsi

## **Titolo IV – Trasporto Sociale**

- Art. 21 – Finalità
- Art. 22 – Oggetto
- Art.23 - Tipologia del servizio
- Art. 24 – Destinatari
- Art. 25 - Modalità di organizzazione e di svolgimento
- Art. 26 – Accesso al servizio
- Art. 27 - Mezzi di trasporto e conducenti
- Art. 28 - Liste di attesa e criteri di priorità
- Art. 29 - Sospensione del servizio
- Art. 30 - Dimissioni dal servizio

- Art. 31 - Norme di comportamento  
Art. 32 .- Compartecipazione economica al servizio

## **Titolo V - Settore anziani, disabili e adulti fragili**

### Capo I – Interventi per l'autorizzazione e l'integrazione rette per i ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale

- Art. 33 - Finalità e destinatari  
Art. 34 - Modalità per l'ammissione alle strutture  
Art. 35 – Documentazione  
Art. 36 - Concorso alla spesa dei ricoveri in casa protetta  
Art. 37 - Definizione della situazione economica degli utenti e dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 – FINALITA'**

Il servizio di Assistenza sociale dell'Unione opera in conformità alla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, più nello specifico, in conformità alla Legge Regionale n. 2/2003 "Riordino e programmazione delle funzioni di Assistenza Sociale".

Il Servizio Sociale dell'Unione Valnure Valchero, nelle sue diverse articolazioni, è volto:

- ➔ a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona;
- ➔ a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e disagio sociale;
- ➔ a favorire il mantenimento e reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita, nel quadro più vasto di una politica dei servizi, nell'organizzazione produttiva e sociale tesa a superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti.

#### **ARTICOLO 2 – PRINCIPI FONDANTI L'INTERVENTO SOCIALE**

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è ispirato ai seguenti principi:

- a) superamento della logica assistenziale per categorie di cittadini, garantendo uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni e differenziando gli interventi in rapporto alla specificità delle esigenze;
- b) rispetto della persona e della sua dignità;
- c) rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- d) adeguatezza dell'intervento rispetto al bisogno ed alle esigenze psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione e favorendo servizi che consentano il mantenimento e/o il reinserimento delle persone nel loro ambiente di riferimento familiare e sociale;
- e) qualificazione delle prestazioni, tempestività e professionalità dell'intervento;
- f) riservatezza con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste o ricevute;
- g) coinvolgimento dell'utente e della rete sociale di appartenenza (familiare, parentale, amicale, informale, ecc) al progetto di intervento assistenziale;
- h) attivazione ed incentivazione della partecipazione dei cittadini e delle forze sociali con individuazione di adeguate iniziative di controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni da parte degli stessi.

#### **ARTICOLO 3 –DIRITTI DEL CITTADINO**

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, ispirato ai principi di cui sopra, deve specificamente garantire ai cittadini l'applicazione dei seguenti diritti:

- diritto di informazione sulle potenzialità della rete dei servizi rispetto alle tipologie ed alla loro dislocazione;
- diritto di informazione, tramite il principio della massima trasparenza, sulle modalità di accesso e sul sistema di contribuzione ai costi di gestione nonché sulle procedure;
- diritto dell'utente di esprimere un preventivo consenso relativamente alle proposte di intervento elaborate dai servizi;
- diritto a ricevere, entro 30 giorni, motivata risposta in merito alle richieste assistenziali avanzate;
- diritto di ricorrere a forme di tutela in via amministrativa in caso di diniego o indisponibilità dell'intervento richiesto.

#### **ARTICOLO 4 – DESTINATARI**

I servizi, le prestazioni e gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e nelle modalità espresse dalle leggi di settore, sono rivolti indistintamente a tutti i cittadini residenti nei Comuni di Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone, costituenti l'Unione Valnure Valchero, (art. 4 comma 2 L.R. 2/2003). Essi si estendono altresì alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dell'Unione che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dal Comune di residenza o Stato di appartenenza.

#### **ARTICOLO 5 – TERRITORIALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'intervento assistenziale è fruito di norma nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente. In caso di comprovata necessità od opportunità la funzione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, previ opportuni accordi con soggetti istituzionalmente competenti per territorio ed in riferimento alle leggi in vigore in materia.

#### **ARTICOLO 6 – CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone viene valutata a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione Isee (secondo quanto disciplinato dal D.lgs 109/1998 e successive modificazioni).

Verrà valutata da parte del Servizio la compartecipazione dei soggetti tenuti agli alimenti, in quanto chiamati ad intervenire solidalmente per far fronte agli oneri economici derivanti da prestazioni ed interventi di assistenza sociale.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO**

#### **ARTICOLO 7 – LE FUNZIONI E L'ESERCIZIO IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Spettano ai Comuni appartenenti all'Unione Valnure Valchero tutte le attività di promozione e garanzia per la realizzazione del sistema locale della rete dei servizi, da sviluppare in forma singola, convenzionata, associata o delegata assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo Settore.

I Comuni dell'Unione esercitano in maniera associata le funzioni socio-assistenziali relative ai seguenti interventi volti al mantenimento e/o al recupero dell'autosufficienza economica e/o sociale della persona esercitando tale titolarità attraverso:

- istituzione di tutte le azioni possibili volte al sostegno della domiciliarità, per il mantenimento della persona nel proprio ambiente di riferimento il più a lungo possibile;
- creazione di una rete di servizi pubblici, privati e di privato sociale presenti sul territorio finalizzata a fornire una risposta integrata ai bisogni dell'utenza;
- interventi di carattere straordinario volti al miglioramento della situazione economica di persone in stato di bisogno;
- realizzazione di attività di promozione sociale in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

#### **ARTICOLO 8 – INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE**

In attuazione alle funzioni di assistenza sociale di cui al precedente art. 7 e dato atto, inoltre, che, ad oggi, al Comune compete in modo specifico la gestione degli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, nonché degli interventi a favore di minori e famiglie, il Servizio Sociale professionale organizza e gestisce, per il proprio ambito di competenza, i seguenti interventi e/o servizi:

- a) interventi di assistenza economica;
- b) servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- c) istruttorie per ingresso in strutture residenziali e semi-residenziali nonché per integrazione rette di ricovero;
- d) interventi volti all'inclusione socio-lavorativa;
- e) interventi promozionali di socializzazione;
- f) sportello sociale;
- g) assegni di cura;
- h) affidi ed adozioni;
- i) assistenza domiciliare educativa;
- j) incontri protetti;
- k) servizi educativi extra scolastici;
- l) assistenza scolastica ed extra scolastica minori disabili;
- m) attività e servizi per la conciliazione vita-lavoro;
- n) interventi di tutela e protezione sociale;

- o) attivazione di misure di sostegno abitativo;
- p) eventuali altre misure di sostegno previste dalla normativa vigente.

Al fine di individuare e concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione, il servizio sociale:

- 1) attua indagini e ricerche per individuare gli stati di bisogno e di emarginazione in atto e le cause che li determinano, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;
- 2) predispone progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che determinano gli stati di bisogno, attuando iniziative convergenti e coordinate nei vari settori della propria competenza e promuovendo collaborazioni con altri professionisti e servizi sanitari e sociali;
- 3) attua iniziative volte all'informazione, alla divulgazione e al dibattito delle problematiche sociali al fine di contribuire alla promozione di una più elevata coscienza sociale.

### **TITOLO III**

#### **INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

##### **ARTICOLO 9 – FINALITA'**

L'assistenza economica è finalizzata:

- a sostenere persone sole e/o nuclei familiari che, per svariate ragioni, non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
- a contrastare e rimuovere processi di emarginazione o istituzionalizzazione di persone e/o nuclei in difficoltà economica;
- promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;
- garantire prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie, finalizzati al sostegno della loro autonomia ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno e di disagio;
- promuovere l'equità di accesso alle misure di sostegno attraverso la valutazione delle condizioni economiche della persona.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento; deve inoltre essere definito e collocato in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale e condiviso con l'utente stesso, eventualmente in collaborazione con i Servizi Specialistici che hanno in carico l'utente congiuntamente.

##### **ARTICOLO 10 – DESTINATARI E CONDIZIONI DI ACCESSO**

Possono presentare domanda di assistenza economica i cittadini e i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Unione per i quali è dimostrato lo stato di bisogno e l'impossibilità di farvi fronte diversamente.

Si intende per nucleo familiare quello attestato con stato di famiglia secondo l'anagrafe del Comune di residenza. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità.

L'intervento economico da parte dei Comuni dell'Unione è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente o donatori anche se non parenti, o qualora queste categorie di soggetti fossero presenti, non siano le stesse in condizioni di dare adeguato sostegno.

Sull'accertamento di tali condizioni, il Servizio Sociale svolge, nell'ambito del proprio mandato istituzionale e professionale, attività istruttoria, di verifica e controllo.

Qualora i soggetti chiamati ad intervenire solidalmente siano in condizioni tali da poter contribuire economicamente ma, pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, il Servizio Sociale valuterà l'eventuale erogazione del contributo e si

avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

1. comunicare tempestivamente al Servizio ogni variazione, derivante dalla mutata composizione familiare, dalle mutate condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e da qualsiasi altro elemento intervenuto;
2. rispettare gli impegni assunti con il progetto di intervento sociale concordato.

Per accedere a ciascun intervento di assistenza sociale occorre presentare domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Servizio Sociale, con allegata la documentazione prevista per ciascun intervento, indicata nel presente regolamento, ed ogni altra documentazione ritenuta utile dall'operatore preposto all'istruttoria.

In caso di documentazione incompleta, la domanda verrà protocollata e verrà assegnato un termine entro il quale il cittadino dovrà eventualmente provvedere all'integrazione della documentazione mancante. Allo scadere del termine indicato, in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, il Servizio Sociale si riserva di valutare il diniego del beneficio richiesto.

## **ARTICOLO 11 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO**

L'intervento può consistere in:

- **Erogazione diretta** del beneficio destinato all'utente in stato di bisogno, il cui ritiro può essere delegato dal richiedente ad altro soggetto, su indicazione del Servizio Sociale allo scopo di garantire la corretta finalizzazione del contributo o, sempre su richiesta dell'utente, ad altro componente del nucleo familiare del richiedente;
- **Erogazione indiretta** per l'utilizzazione di servizi erogati dall'Amministrazione Comunale o per servizi essenziali liquidabili direttamente al soggetto gestore o creditore.

L'esenzione o la riduzione nel pagamento di tariffe rientra tra le ipotesi di intervento disciplinate dal presente Regolamento, solo qualora i benefici stessi non possano essere concessi in base a specifici regolamenti che disciplinano le tariffe di tali servizi.

## **ARTICOLO 12 - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

I contributi economici possono essere legati a situazioni di bisogno contingibile (in tal caso danno luogo ad interventi una tantum), ovvero di bisogno prolungato nel tempo e collegato ad un disagio socio-economico del nucleo familiare coinvolto, per la cui risoluzione necessita un intervento di aiuto a più lungo termine.

In entrambi i casi (una tantum o contributi continuativi) l'erogazione del contributo è subordinata alla valutazione di uno stato di bisogno socio-economico da parte dell'Assistente Sociale di riferimento e, successivamente, del nucleo di valutazione

preposto, composto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e dalla Responsabile del Servizio Sociale.

L'erogazione di contributi economici, diversa dalla forma dell'una tantum, potrà essere concessa esclusivamente ai richiedenti che siano in possesso di risorse economiche inferiori alla soglia del minimo vitale (fatto salvo quanto contenuto negli articoli successivi sulle valutazioni rimesse al Servizio Sociale) e la sua entità verrà calcolata, di norma, corrispondentemente alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale.

Ai fini della definizione dell'entità del contributo erogabile verranno presi in considerazione l'ammontare delle eventuali misure di sostegno al reddito usufruite dal nucleo nell'arco degli ultimi 12 mesi.

I destinatari di contributi economici devono possedere, a pena di inammissibilità all'erogazione del contributo:

- un patrimonio mobiliare ai fini Isee posseduto al momento della presentazione della domanda (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari, beni di valore, ecc.) anche cointestato, non superiore a € 5.000,00;
- un patrimonio immobiliare limitato alla sola abitazione di residenza, salvo casistiche eccezionali che saranno oggetto di approfondita valutazione da parte del Servizio Sociale.

## **ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Si definisce "reddito accertato" l'entrata economica netta mensile dell'interessato.

Il "minimo vitale" viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.

Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98, come segue:

| <b>Numero componenti del nucleo familiare:</b> | <b>Fascia di reddito:</b>           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                              | Importo assegno sociale INPS        |
| 2                                              | Importo assegno sociale INPS x 1,57 |
| 3                                              | Importo assegno sociale INPS x 2,04 |
| 4                                              | Importo assegno sociale INPS x 2,46 |
| 5                                              | Importo assegno sociale INPS x 2,85 |

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico - fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

L'entità massima erogabile sarà pari alla differenza fra il reddito accertato, al netto delle spese per affitto o mutuo, e il minimo vitale come sopra definito.

## **ARTICOLO 14 – INTERVENTI DI EMERGENZA A INDIGENTI DI PASSAGGIO**

Eventuali interventi di emergenza sono esclusivamente finalizzati al raggiungimento del luogo di residenza da parte dell'interessato e consistono nella fornitura di un biglietto ferroviario o di altro mezzo di trasporto pubblico. Tali contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito e sono erogati a persone non residenti nel Comune, alle quali non è possibile, data l'urgenza, chiedere la documentazione prevista per l'erogazione del contributo. E' fatto carico comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento e di comunicare tempestivamente al Comune di residenza dell'interessato l'intervento fatto ai fini di recuperare la somma anticipata. Il Servizio si riserva di avvalersi in via prioritaria del supporto degli enti territoriali di Terzo Settore.

## **ARTICOLO 15 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi avverrà con apposita determinazione a firma del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, da liquidarsi a cura della Tesoreria Comunale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

I contributi economici si erogano di norma in denaro; qualora si verifichi che l'utenza non è in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle necessità proprie e del nucleo familiare, il contributo in denaro può essere sostituito parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente da: erogazione di beni in natura o buoni e pagamento diretto di fatture, prestazioni, eccetera.

E' inoltre prevista la possibilità di delegare un soggetto terzo alla riscossione del contributo che verrà utilizzato per gli obiettivi definiti nel progetto assistenziale.

## **ARTICOLO 16 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

La richiesta per la concessione di contributi economici deve essere formulata per iscritto, dall'interessato, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale dell'Ente e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o inoltrata all'indirizzo Pec istituzionale, completa di tutta la documentazione necessaria.

Alla richiesta deve essere prodotta:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione ISEE in corso di validità delle condizioni economiche del nucleo;
- Saldo contabile del patrimonio mobiliare ai fini Isee, aggiornato alla data di presentazione della domanda, e relativa lista movimenti degli ultimi tre mesi;
- Ogni altra documentazione ritenuta utile dal Servizio ai fini della valutazione.

Non verranno prese in considerazione le domande non compilate in ogni loro parte sostanziale o non sottoscritte dal richiedente, o senza l'allegata documentazione necessaria.

Il richiedente è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica, pena l'adozione di apposito atto di revoca del beneficio (a partire dal momento della modificata situazione economica), con conseguente obbligo di restituzione retroattivo.

## **ARTICOLO 17 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni ottenute in sede di colloquio e delle altre informazioni in suo possesso, a fronte di una approfondita istruttoria socio economica, formulerà una proposta di contributo.

La domanda verrà esaminata dal Nucleo di Valutazione, che, sulla base della proposta dell'Assistente sociale responsabile del caso, valuterà l'erogazione del contributo.

La concessione del contributo sarà disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente, e tenuto conto di quanto stabilito dal Nucleo di Valutazione.

L'Ufficio di Servizio Sociale, entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito della stessa.

In caso di richieste incomplete della documentazione necessaria, la domanda non verrà presa in considerazione fino alla regolarizzazione dei requisiti.

In caso di necessità di reperimento di documentazione accessoria, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Al richiedente verrà data comunicazione dell'esito della domanda. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

## **ARTICOLO 18 - CONTROLLI**

L'Unione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente sia avvalendosi di altri uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni, mediante verifica a campione (ai sensi dell'art.71 del D.P.R. N.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4 – comma 7 – del D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese. Ulteriori controlli potranno essere effettuati con le modalità che l'Unione riterrà più opportune.

## **ARTICOLO 19 - DECADENZA DAL BENEFICIO**

La decadenza dal beneficio è prevista qualora l'assistito non partecipi attivamente al progetto d'intervento sociale, ovvero non ne faccia l'utilizzo per il quale il contributo è stato erogato. In tal caso l'Assistente sociale che ha concordato il progetto d'intervento con apposita relazione dà atto della non collaborazione e con apposito atto si procederà a formalizzare la decadenza dal contributo.

Il Servizio si riserva di richiedere la restituzione del contributo al beneficiario qualora non utilizzato per il fine concordato.

## **ARTICOLO 20 - RICORSI**

Contro il provvedimento acquisito di accoglimento o di rigetto è ammesso ricorso con istanza scritta presentata al Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Valnure e Valchero o allo stesso spedito a mezzo raccomandata A/R o mezzo Pec.

Il ricorso dovrà essere presentato improrogabilmente entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, fatta ai sensi del precedente articolo 17. Farà fede, a tal fine, la data di protocollo del ricorso.

Nel ricorso dovranno essere indicate le ragioni, di fatto o di diritto, per cui si intende impugnare il provvedimento.

L'Ente risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera raccomandata A/R o mezzo Pec.

## **TITOLO IV**

### **TRASPORTO SOCIALE**

#### **ARTICOLO 21 - FINALITÀ**

L'Unione Valnure e Valchero istituisce il servizio di trasporto sociale per promuovere il benessere dei propri cittadini, in modo particolare per quelli più svantaggiati, perseguendo i seguenti obiettivi principali:

- favorire la domiciliarità attraverso l'ampliamento della rete dei servizi socioassistenziali in particolare per persone anziane, disabili o cittadini che si trovano in temporanea situazione di limitata autonomia, non in grado di servirsi dei mezzi pubblici o comunque impossibilitati ad avvalersi di un accompagnamento privato;
- sostenere la rete familiare nel compito di cura dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 22 - OGGETTO**

Il servizio di trasporto sociale ha carattere istituzionale e di interesse pubblico e consente al cittadino di attivare un mezzo di trasporto, idoneo alle proprie difficoltà ed esigenze, necessario per garantire l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali e socio-occupazionali, sia pubblici che privati, nonché agli uffici, alle sedi di pubblici servizi e a centri di aggregazione sociale.

Il servizio comprende il prelevamento dell'utente presso il proprio domicilio, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione. Può essere effettuato sia in forma collettiva che informa individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio è fornito compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi e dei volontari.

#### **ARTICOLO 23 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

Il trasporto può essere:

- continuativo, nel caso in cui l'accompagnamento sia effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo. Rientrano in questa tipologia i trasporti presso strutture diurne socio-sanitarie, strutture sanitarie per terapie mediche e/o riabilitative, ecc.
- saltuario, nel caso in cui l'accompagnamento sia occasionale, da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie (es. visite mediche, esami...) o per l'espletamento di commissioni

#### **ARTICOLO 24 - DESTINARI**

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i residenti nei comuni dell'Unione Valnure e Valchero che siano anziani, disabili, minori o adulti in situazioni di bisogno, non in grado temporaneamente di usufruire dei mezzi pubblici, sprovvisti di idonea

rete familiare oppure in presenza di famigliari impossibilitati per significative e documentate motivazioni.

In modo particolare, il servizio si rivolge a:

- anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti
- persone con certificazione di invalidità civile o affette da momentanea e certificata patologia invalidante (impossibilitate ad usare i mezzi pubblici);
- persone che devono sottoporsi a terapie prolungate per patologie particolarmente gravi (dialisi, trattamenti antitumorali, ecc ) presso specifiche strutture sanitarie;
- disabili certificati ai sensi della vigente normativa;
- minori disabili o comunque affetti temporaneamente da problematiche di salute tali da impedire l'utilizzo di servizi pubblici;
- adulti e anziani in situazione di fragilità socio-relazionale privi di una rete familiare di sostegno.

Qualora vi siano familiari di riferimento impossibilitati per impegni di lavoro improrogabili o in particolari condizioni di difficoltà documentabili (lontananza dal congiunto, malattia, ecc...), il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente attivato purchè non vada a discapito di altri utenti che versano nelle condizioni indicate al precedente comma 1.

Non possono in alcun modo essere trasportate persone che:

- necessitano di barella;
- necessitano di ambulanza;
- necessitano di cure di emergenza;
- non deambulano e sono alloggiate a piani rialzati presso stabili privi di ascensore o montascale o con ascensore che non consente l'accesso a carrozzine per disabili.

Le persone con conclamati disturbi cognitivi e del comportamento, oppure non in condizioni psicofisiche idonee agli spostamenti in autonomia, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia o dal legale rappresentante che dovrà garantire l'opportuna assistenza.

## **ARTICOLO 25 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO**

Il servizio è garantito nelle ore diurne nei giorni feriali, sia sul territorio dell'Unione Valnure e Valchero che all'esterno di esso, salvo eventuali emergenze da valutarsi di volta in volta e compatibilmente con la disponibilità del personale addetto alla conduzione dell'automezzo.

I mezzi utilizzati sono assicurati a norma di legge.

## **ARTICOLO 26 - ACCESSO AL SERVIZIO**

Il percorso di nuova attivazione del servizio di trasporto sociale avviene attraverso i seguenti passaggi:

-formale richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali a cura dell'interessato o dei famigliari attraverso l'apposito modulo di accesso al servizio insieme alla documentazione

necessaria per l'organizzazione tecnica dello stesso e per garantire un trasporto in sicurezza. Verrà richiesta documentazione reddituale finalizzata alla definizione dell'eventuale compartecipazione al costo del servizio.

-colloquio e valutazione della richiesta in esame da parte dell'Assistente Sociale con la conseguente definizione della modalità organizzativa del servizio richiesto.

La richiesta di accesso al servizio e la prenotazione, salvo i casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto al fine di consentire una adeguata programmazione del servizio.

L'Assistente Sociale, responsabile del procedimento, compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di Trasporto sociale.

L'Assistente sociale fornisce informazioni all'utenza circa condizioni e modalità di accesso e le tariffe del servizio nonché fornisce su richiesta copia del presente regolamento contestualmente al modulo per la presentazione della domanda.

Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.

Per coloro che già sono conosciuti dal servizio trasporto sociale e necessitano di fruire periodicamente di tale servizio, è sufficiente telefonare all'Ufficio Servizi Sociali specificando data, ora e destinazione del trasporto.

Le richieste di trasporto che comportino un tragitto fuori il territorio provinciale verranno valutate in base alle disponibilità.

## **ARTICOLO 27 - MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI**

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Unione Valnure e Valchero e dei comuni afferenti all'Unione. Potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- in forma diretta da parte del Comune con propri dipendenti;
- con volontari del servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso Enti, Istituzioni o Associazioni che sono convenzionate o che collaborano con l'Amministrazione Comunale;
- attraverso il personale addetto al Servizio di Assistenza Domiciliare, dipendente dell'Ente gestore con cui è attivo apposito contratto di servizio.

## **ARTICOLO 28 - LISTE DI ATTESA E CRITERI DI PRIORITA'**

Nel caso vi fosse presenza di liste di attesa al servizio di trasporto o concomitanze di richieste di trasporto nel medesimo giorno e ora, ma in sedi diverse per cui non sono possibili variazioni dell'appuntamento, la priorità sarà data seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di viabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza, la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

In questo caso l'Ufficio Servizi Sociali comunica tempestivamente la sospensione temporanea del servizio ai recapiti telefonici indicati all'atto della prenotazione dello stesso, declinando qualsiasi responsabilità trattandosi di eventi non programmabili.

## **ARTICOLO 30 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO**

L'ufficio Servizi Sociali competente può disporre, con provvedimento scritto e motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, in particolar modo delle norme di comportamento;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di salute che comportano la necessità di attrezzature e mezzi diversi;
- mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente nonostante i solleciti inviati.

L'ufficio può disporre altresì la dimissione dell'utente dal servizio in caso di perdita dei requisiti d'accesso.

## **ARTICOLO 31 - NORME DI COMPORTAMENTO**

Gli operatori addetti al trasporto sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio competente al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza, la riservatezza e i diritti degli utenti. Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto e a mantenere un comportamento rispettoso ed adeguato durante la fruizione del servizio.

## **ARTICOLO 32 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO**

I limiti e le modalità della partecipazione alle spese sono stabiliti dalla Giunta dell'Unione annualmente con apposito atto deliberativo in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

L'eventuale esonero dal pagamento del servizio verrà valutato attentamente dall'assistente sociale attraverso un'approfondita indagine sociale.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali su segnalazione dell'Assistente Sociale, in caso di reiterate morosità dal pagamento della quota di contribuzione, perduranti anche in seguito a solleciti scritti già operati nei confronti dei cittadini inadempienti, provvede alla sospensione e alla revoca del servizio concesso, nonché al recupero del credito ai sensi di legge.

## **TITOLO V**

### **SETTORE ANZIANI, DISABILI E ADULTI FRAGILI**

#### **CAPO I - INTERVENTI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE RETTE PER I RICOVERI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE**

##### **ARTICOLO 33 – FINALITA' E DESTINATARI**

Le strutture residenziali e semiresidenziali a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale sono rivolte al cittadino i cui bisogni, siano essi a carattere prevalentemente sociale o sanitario, non possono essere gestiti presso il domicilio di riferimento.

Tali strutture sono volte a garantire assistenza per tutte le attività di vita quotidiana ed eventualmente assistenza sanitaria di base nell'ottica del recupero massimo possibile delle capacità dei ricoverati anche in relazione al progetto individuale elaborato dal Servizio Sociale e/o dall'Unità di Valutazione Multidimensionale.

Sono ammessi al ricovero in strutture i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Valnure e Valchero per i quali il mantenimento presso il proprio domicilio risulti impossibile a causa di condizioni sanitarie e socio-assistenziali.

##### **ARTICOLO 34 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE STRUTTURE**

Possono chiedere l'autorizzazione al ricovero nelle strutture, di cui al precedente articolo, le persone residenti nei Comuni dell'Unione, il cui bisogno assistenziale e/o sanitario non può essere soddisfatto a domicilio, anche temporaneamente.

L'istruttoria per l'ammissione è svolta dall'Assistente Sociale, la quale effettua una prima analisi della situazione attraverso la lettura dei bisogni sia sociali che sanitari della persona.

L'Assistente Sociale richiede l'eventuale intervento di valutazione delle commissioni multidimensionali previste dalla legislazione e dagli accordi inter-istituzionali vigenti. Tenendo conto di queste valutazioni, l'Unione autorizza il ricovero in struttura, indicando anche la responsabilità economica dei soggetti tenuti per legge al pagamento della retta ( parenti ex art 433 C.C. o donatori anche se non parenti) , ove esistano, e/o l'eventuale integrazione a carico dell'Unione. Infatti, nel caso in cui il richiedente e/o i soggetti tenuti per legge agli alimenti non siano in grado di sostenere l'intera retta, possono avanzare richiesta di compartecipazione all'ente. Non saranno accolte le richieste di integrazione rette per i ricoveri definitivi o temporanei fatti senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo casi particolari valutati dal Servizio sociale.

##### **ARTICOLO 35 – DOCUMENTAZIONE**

La domanda di ricovero con l'eventuale richiesta di integrazione retta può essere presentata dalla persona interessata, familiare, Amministratore di sostegno o da chi ne esercita la tutela.

Alla richiesta, che deve essere formulata sul modulo predisposto dagli uffici competenti, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato medico sulle condizioni psico-fisiche della persona che chiede il ricovero ed ogni altra documentazione specialistica rilevante ai fini dell'istruttoria;
- b) Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione Isee, ai sensi del D.L.vo 109/98 e successive modificazioni del ricoverato e dei soggetti tenuti agli alimenti. Questi ultimi sono tenuti a produrre la suddetta documentazione solo nel caso in cui venga richiesta l'integrazione del pagamento della retta di ricovero da parte dell'Ente;
- c) certificati di pensione dell'anno in corso per il ricoverato;
- d) patrimonio immobiliare e mobiliare ai fini Isee, aggiornato alla data della richiesta.

## **ARTICOLO 36 – CONCORSO ALLA SPESA DEI RICOVERI IN CASA PROTETTA**

L'utente ricoverato concorre al pagamento della retta per l'ammontare dell'intero reddito netto ad eccezione di una quota ammontante al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia, lavoratori dipendenti, destinato a spese di carattere personale.

Qualora il reddito del ricoverato sia insufficiente a coprire l'intera retta, in presenza di familiari chiamati ad intervenire solidalmente ad integrazione dell'intervento del ricoverato, questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente secondo la seguente tabella:

| <b>ISEE ORDINARIO</b> | <b>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SULLA RETTA</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| < 7.500,00            | Gratuito                                      |
| 7.500,01-8.000,00     | 2%                                            |
| 8.000,01-9.000,00     | 3,5%                                          |
| 9.000,01-10.000,00    | 5%                                            |
| 10.000,01-11.000,00   | 6,5%                                          |
| 11.000,01-12.000,00   | 8%                                            |
| 12.000,01-13.000,00   | 9,5%                                          |
| 13.000,01-14.000,00   | 11%                                           |
| 14.000,01-15.000,00   | 14%                                           |
| 15.000,01-16.000,00   | 17%                                           |
| 16.000,01-17.000,00   | 20%                                           |
| 17.000,01-18.000,00   | 23%                                           |
| 18.000,01-19.000,00   | 26%                                           |
| 19.000,01-20.000,00   | 29%                                           |
| 20.000,01-21.000,00   | 32%                                           |
| 21.000,01-22.000,00   | 38%                                           |
| 22.000,01-23.000,00   | 44%                                           |
| 23.000,01-24.000,00   | 50%                                           |
| 24.000,01-25.000,00   | 56%                                           |
| 25.000,01-26.000,00   | 62%                                           |
| 26.000,01-27.000,00   | 68%                                           |
| 27.000,01-28.000,00   | 74%                                           |
| > 28.000,01           | 100%                                          |

In relazione all'integrazione della retta di ricovero in struttura, si considerano soggetti chiamati ad intervenire :

a) i parenti previsti dall'articolo 433 del Codice Civile nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli siano gli stessi nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)

b) i donatori anche se non parenti.

I fratelli e le sorelle intervengono soltanto in mancanza degli altri soggetti e/o se questi ultimi non sono in grado di compartecipare alla spesa.

Nel caso in cui l'ammontare delle quote a carico dei soggetti chiamati ad intervenire solidalmente sia superiore alla differenza tra l'intera retta e la quota sostenuta dall'assistito, tale compartecipazione verrà ridotta proporzionalmente.

Qualora l'ammontare della retta risulti superiore rispetto alla capacità di compartecipazione del ricoverato e dei soggetti chiamati ad intervenire solidalmente, il Comune provvede all'integrazione della quota residuale.

In caso di suddivisione dell'onere della retta tra ricoverato – soggetti tenuti ad intervenire economicamente - amministrazione comunale, è prevista la possibilità di accordi in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento purché l'onere a carico dell'amministrazione non subisca variazioni.

Nel caso in cui il Comune abbia integrato rette a favore di ricoverati in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o provvedimenti affini, dovrà essere prevista la restituzione della somma integrata.

L'integrazione della retta da parte del Comune viene prevista esclusivamente su posti convenzionati in strutture della rete; solo in caso di indisponibilità di tali posti potrà essere prevista integrazione anche su posti non convenzionati sino al reperimento del posto convenzionato.

Nel caso in cui il ricoverato non accetti, per motivi familiari e/o per situazioni particolari, di trasferirsi sul posto convenzionato, lo stesso dovrà farsi carico della differenza della retta.

In casi particolari, previa valutazione approfondita del caso, il Servizio Sociale si riserva di prevedere una regolamentazione differente rispetto alla quota di compartecipazione dei soggetti chiamati ad intervenire solidalmente, anche avvalendosi, se necessario, del ricorso al Giudice Tutelare.

## **ARTICOLO 37 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI E DEI SOGGETTI CHIAMATI AD INTERVENIRE SOLIDALMENTE**

La definizione della situazione economica delle quote di contribuzione al pagamento della retta di ricovero in struttura da parte degli utenti e dei soggetti chiamati ad intervenire solidalmente presuppone una valutazione come segue:

- a) il reddito del ricoverato viene considerato come l'insieme di tutte le entrate nette comprendenti lo stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di

- accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa in godimento, proventi da beni concessi in locazione, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria;
- b) se i soggetti tenuti ad intervenire solidalmente fanno parte del nucleo familiare del ricoverato, questi contribuiscono al pagamento della retta in base alla propria situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato;
  - c) qualora l'anziano sia proprietario di beni immobili, anche se condivisi con altri soggetti, l'Amministrazione potrà intervenire finanziariamente nel pagamento della retta, fatto salvo l'eventuale avvio di procedure legali volte al recupero, nella massa ereditaria o nei proventi ricavati dalla vendita dell'immobile, di quanto anticipato a titolo di integrazione retta per il mantenimento nella struttura. Qualora il bene immobile sia stato ceduto negli ultimi dodici mesi antecedenti la richiesta di integrazione retta, si procederà alla valutazione aggiornata del patrimonio mobiliare.
  - d) Relativamente al patrimonio mobiliare e finanziario l'assistito dovrà illustrare la propria situazione attraverso la presentazione della DSU redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: qualora il suddetto patrimonio superi la somma di € 5.000,00 l'assistito dovrà sostenere interamente il pagamento della retta fino all'esaurimento delle somme eccedenti il limite sopraindicato;
  - e) d'ufficio si provvederà annualmente alla revisione della documentazione di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 35. Qualora venisse rilevata una diminuzione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare rispetto alla dichiarazione fornita dal ricoverato all'atto dell'autorizzazione del primo ricovero, non giustificata da spese di carattere assistenziale e/o sanitario, nella valutazione della compartecipazione della spesa del Comune si terrà comunque conto della disponibilità iniziale di tali patrimoni, salvo denuncia alle autorità competenti di eventuali irregolarità commesse. L'Ufficio si riserva di richiedere la suddetta documentazione riferita anche alle tre annualità antecedenti la domanda.
  - f) Per i soggetti chiamati ad intervenire solidalmente si prendono in considerazione i valori ISEE risultanti dalla DSU redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: da tale valore si detraggono eventuali spese continuative di carattere assistenziale debitamente documentate. Se tali soggetti fanno parte del nucleo del ricoverato, contribuiscono al pagamento della retta in base alla situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato (simulazione di nucleo familiare senza il ricoverato).
  - g) I parenti di primo grado concorrono al pagamento dell'intera retta nel caso in cui possiedano beni immobiliari oltre la prima casa ed un patrimonio mobiliare superiore a € 12.000,00.